

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PROT. 4613 DEL 10/04/2017
POLIZZA LIBRO MATRICOLA RC AUTO E ARD
RIF.CIG:7044639BFF

La presente polizza è stipulata tra

<u>ASSA S.P.A.</u>
Str. Mirabella 6/8
28100 NOVARA
P.I. 01638760031

e

<u>Società Assicuratrice</u>

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	30/6/2017
Alle ore 24.00 del :	30/6/2019

INDICE

DEFINIZIONI [DEF]	1
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]	4
DECORRENZA DELL' ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI	4
Art. 1 <i>Durata dell'Assicurazione – Proroga – Disdetta</i>	4
Art. 2 <i>Pagamento del Premio e delle appendici con incasso premio - decorrenza dell'Assicurazione</i>	4
Art. 3 <i>Clausola broker</i>	5
Art. 4 <i>Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i>	6
Art. 5 <i>Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio - Buona fede</i>	6
Art. 6 <i>variazioni di rischio</i>	6
Art. 7 <i>Foro competente</i>	6
Art. 8 <i>Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	6
Art. 9 <i>Interpretazione della Polizza</i>	7
Art. 10 <i>Oneri fiscali</i>	7
Art. 11 <i>Rinvio a specifiche condizioni e norme</i>	7
Art. 12 <i>Trattamento dei dati</i>	7
Art. 13 <i>Coassicurazione e Delega</i>	7
Art. 14 <i>Copertura a Libro Matricola</i>	9
Art. 15 <i>Estensione territoriale – Validità della garanzia all'Estero</i>	9
NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO	10
Art. 16 <i>Obblighi della Contraente – Denuncia del sinistro</i>	10
Art. 17 <i>Gestione delle vertenze legali</i>	9
Art. 18 <i>Rinuncia all' azione di rivalsa</i>	10
Art. 19 <i>Rendicontazione sinistri</i>	10
Art. 20 <i>Attestazione dello stato di rischio</i>	11
Art. 21 <i>Procedure di Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice)</i>	11
Art. 22 <i>Procedura ordinaria di risarcimento (art. 148 del Codice)</i>	12
Art. 23 <i>Procedura di Risarcimento del Terzo trasportato (art. 141 del Codice)</i>	12
SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI [SEZ RCA]	13
OGGETTO DELL' ASSICURAZIONE	13
MASSIMALI ASSICURATI	13
ESCLUSIONI	13
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE I RCA– RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (GARANZIE SEMPRE OPERANTI)	15
Art. 24 <i>Deroga adeguamento del premio annuale</i>	14
Art. 25 <i>Forma tariffaria</i>	14
Art. 26 <i>Franchigia Fissa ed assoluta</i>	15
Art. 27 <i>Precisazioni</i>	16

Art. 28.....	<i>Rischio statico rimorchi,.....</i>	
16		
Art. 29	<i>Periodo di osservazione della sinistrosità.....</i>	16
Art. 30	<i>Trasferimento della proprietà del veicolo.....</i>	17
Art. 31	<i>Sostituzione e duplicazione del certificato.....</i>	17
Art. 32	<i>Cessazione della copertura per il furto del veicolo.....</i>	17
Art. 33	<i>Cessazione della copertura per vendita, distruzione, demolizione.....</i>	17
Art. 34	<i>Operazioni di carico e scarico.....</i>	17
Art. 35	<i>Danni da inquinamento.....</i>	17
Art. 36	<i>Responsabilità Civile dei Trasportati.....</i>	18
Art. 37	<i>Ricorso terzi da incendio.....</i>	18
LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF].....		19
ELENCO VEICOLI.....		20

DEFINIZIONI [DEF]

Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Polizza	Il documento che prova e regola l'assicurazione
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
Assicurato	Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Società/Assicuratori	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
Broker	L'Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Proprietario	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Conducente	La persona alla guida del veicolo.
Premio	La somma dovuta dalla Contraente alla Società
Legge	Il D.Lgs 209/2005, laddove il termine "Legge" ne faccia esplicito riferimento
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Danno	Il pregiudizio economico in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile sulla base delle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale	Il danno in conseguenza del quale le spese di riparazione del veicolo siano pari od inferiori all'80% del valore del mezzo al momento del sinistro
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Quattroruote o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optional. Possono essere indicati altre riviste specializzate o rivenditori autorizzati.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché aree private equiparate ; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Indennizzo/Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Limite di Indennizzo/Risarcimento	Il massimo indennizzo dovuto dalla Società
Franchigia	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
Scoperto	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
A.R.D.	Auto Rischi Diversi, cioè l'assicurazione di rischi diversi dalla Responsabilità Civile Auto (R.C.A.)
Cose/enti:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati.
Cristalli	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini.
Classe di merito di conversione universale:	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii
Classe di merito della Società:	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii
Attestato di rischio:	Attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive variazioni e integrazioni, che la Compagnia è tenuta a rilasciare al contraente, nella quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato
Accessori:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals
Optional:	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Codice:	Il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni
Bonus/Malus:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dalla Società e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Ivass n.4/2006 ss.mm.ii. e relativi allegati.

Tariffa:	La Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della presente Assicurazione
Tariffa Fissa:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione"
Tariffa a franchigia:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro, il cui ammontare è indicato nel contratto. Detto importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno
Degrado:	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo
Tariffa Fissa:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede una variazione di premio predefinita in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione"
Tariffa a franchigia:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dal Contraente alla Società dopo la liquidazione del danno.
Audio-fono-visivi:	L'installazione audio-fono-visiva (apparecchi radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, registratori ed altri componenti del genere), stabilmente fissata al veicolo, fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino
Periodo di assicurazione:	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale
Periodo di osservazione:	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]

DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI

Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA – DISDETTA

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Contraente non è qualificabile alla stregua di consumatore ex art. 3 del D. Lgs. 6/9/2005 n° 206 e ss.mm.ii., Codice del Consumo.

Alle stesse parti pertanto non si applica il disposto dell'art. 170 bis del Codice delle Assicurazioni Private, come da Determinazione n° 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP.

La presente Assicurazione ha effetto 30/6/2017 e cesserà automaticamente il giorno 30/6/2019 senza obbligo di disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo 30/6/2017 – 30/6/2018 e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.

E' facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di quattro mesi. La società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga. I limiti d'indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.

E' comunque nella facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione di ogni anno, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.

L'assicurato, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno 30/6/2017

Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 30 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Se il contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società dà atto che:

- l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Art. 3 CLAUSOLA BROKER

L'assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'assicurato e la società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della società nella misura del 3% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla società.

Qualora, nel corso della vigenza dell'Assicurazione, il contraente venga a definire con il broker, Aon S.p.A. o altro broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla società sarà adeguato nella stessa misura percentuale. Resta inteso tra le Parti che ad AON SpA, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza.

Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

Art. 6 VARIAZIONI DI RISCHIO

La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il contraente o l'assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni.

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Gli adeguamenti del premio in caso di aggravamento o diminuzione del rischio vengono corrisposti in sede di regolazione del premio; nel caso di diminuzione del rischio la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 7 FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 ss.mm. e ii.. Per le controversie riguardanti l'esecuzione dell'assicurazione è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..

Art. 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della legge 136/2010. La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. ii.

In tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.

Art. 9 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

Art. 11 RINVIO A SPECIFICHE CONDIZIONI E NORME

L'assicurazione si intende regolata oltre che dalle norme della stessa anche dalle condizioni generali e particolari delle assicurazioni di Responsabilità Civile Autoveicoli e Auto Rischi Diversi depositate dalla Società all'IVASS e, laddove esistenti, delle relative tariffe vigenti all'atto della stipula della presente assicurazione.

Si precisa che tali clausole si intendono applicabili ad integrazione e non in disaccordo con le norme del presente capitolato.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del DLgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 13 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.

In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.

La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.

Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all'incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Art. 14 COPERTURA A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. alla Contraente o per i quali la stessa, pur non essendo intestataria al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali della Contraente.

In caso di sostituzione di veicolo verrà riconosciuta, al veicolo subentrante, la stessa classe di merito del veicolo sostituito.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso del periodo di assicurazione, il premio sarà determinato in base ai costi convenuti in sede di gara e indicati sul Libro Matricola.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni, le garanzie decorrono dalla data e ora richiesti dal Contraente, purché non antecedenti la data e l'ora di ricevimento della comunicazione da parte della Società. Le esclusioni decorreranno dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate o, comunque, dalle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e del contrassegno.

Qualora la Contraente fornisca, in buona fede, dichiarazioni errate, incomplete o inesatte, la Società riconosce comunque la piena validità della garanzia, fermo il diritto di richiedere l'eventuale maggior premio non percepito.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla Società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 (centoventi) giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla Contraente per la rata successiva, dovranno essere versate entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Art. 15 ESTENSIONE TERRITORIALE – VALIDITÀ DELLA GARANZIA ALL'ESTERO

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, dell'Ungheria, del Principato di Monaco, della Slovenia, della Svizzera, del Liechtenstein e della Bosnia-Erzegovina.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati, facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) rilasciato dalla Società unitamente al Certificato Assicurativo ed al Contrassegno, non siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCAuto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro la Contraente deve darne avviso alla Società, a deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile, entro 30 (trenta) giorni da quando ne è venuta a conoscenza indicando la data, il luogo in cui si è verificato e la descrizione dell'evento.

La Contraente s'impegna, non appena ne sia venuta in possesso, a trasmettere alla Società:

- gli eventuali riferimenti testimoniali, le ulteriori informazioni e/o documenti, così come eventuali comunicazioni e/o atti giudiziari inerenti il sinistro;

La Società si riserva di far eseguire la perizia dell'autoveicolo danneggiato. La perizia eseguita da incaricato della Società entro cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione del sinistro e solo trascorso tale periodo, è data facoltà all'Assicurato di provvedere direttamente alle riparazioni dandone comunicazione alla Società a mezzo lettera raccomandata A/R e/o telex, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo "*riparazioni – reintegrazioni in forma specifica*". E' data inoltre facoltà all'Assicurato di far eseguire immediatamente le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare l'autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina più vicina: l'Assicurato ha però l'obbligo di conservare le tracce ed i resti del sinistro fino all'accertamento del danno da parte della Società.

L'Assicurato sotto pena di decadenza dal diritto di indennizzo, non può giungere ad accordi diretti col Terzo responsabile, né ottenere da questi indennizzo anche parziale senza il consenso della Società.

Laddove applicabile la norma, la denuncia di sinistro deve essere fatta sull'apposito modulo, secondo la disposizione dell'IVASS.

Art. 17 GESTIONE DELLE VERTENZE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi della Contraente e/o dell'Assicurato, assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, Legali o Tecnici.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

La Società presta inoltre la sua assistenza in sede di giudizio penale e ne sostiene le spese come previsto dall'Articolo 1917 del Codice Civile anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.

In tutti i casi le spese di difesa restano a carico della Società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Art. 18 RINUNCIA ALL' AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto al seguente articolo Esclusioni, la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti:

- a) della Contraente

- nel caso di danni subiti da Terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della Carta di Circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- nel caso in cui al conducente sia stata sospesa o revocata o non rinnovata l'abilitazione alla guida, a patto che la contraente non sia a conoscenza di questa circostanza.

b) della Contraente e del Conducente

- quando il veicolo sia adibito a trasporto di cose, in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni alla persona subiti dai trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

Art. 19 RENDICONTAZIONE SINISTRI

La Società si obbliga a fornire alla Contraente, alle scadenze del 31/12 e 30/6 di ogni anno, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Senza Seguito.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei mezzi danneggiati e relativa targa di immatricolazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti permangono anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 20 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al nuovo regolamento IVASS n.9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al Contraente dell'attestato di rischio, come indicato ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente Assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall'elenco pubblicato o fornito dal Contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento diretto di cui alla presente polizza

ART. 21 PROCEDURE DI RISARCIMENTO DIRETTO (ART. 149 DEL CODICE)

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato ed assicurato per la responsabilità civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità (art. 139, comma 2° del Codice) al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Codice) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente dalla Società.

Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a Sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati.

In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero, si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Codice.

La Società qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, provvederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti.

Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, la Società provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art.11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006 Regolamento attuativo dell'art. 149 e 150 del Codice). In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla compagnia di assicurazione del responsabile del Sinistro e al proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l'allegato modulo di Richiesta di risarcimento danni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Codice.

ART. 22 PROCEDURA ORDINARIA DI RISARCIMENTO (ART. 148 DEL CODICE)

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto prevista al precedente articolo, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla società del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando un apposito modulo di richiesta di risarcimento danni.

ART. 23 PROCEDURA DI RISARCIMENTO DEL TERZO TRASPORTATO (ART. 141 DEL CODICE)

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente alla Società e per conoscenza al proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente dalla Società, secondo quanto previsto dall'art 141 del Codice.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

SEZIONE I – RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI [SEZ RCA]

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private equiparate, derivanti dall'occasionale impiego di lame spartineve e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle relative prove.

MASSIMALI ASSICURATI

Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dalla Società per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti per ogni singolo veicolo:

- Euro 6.000.000,00 per sinistro.

ESCLUSIONI

Fermo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa", l'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; l'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'Assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli Articoli 186 e 187 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'Articolo 144 del Codice, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA- RESPONSABILITA' CIVILE AUTOVEICOLI (GARANZIE SEMPRE OPERANTI)

La Presente Assicurazione è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie. Viene riportato lo stato dei Sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede il Contraente.

L'Assicurazione è operante anche per i danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato nonché per i danni derivanti da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

In ogni caso resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalle norme e dalla legge l'azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957," e di altre disposizioni e normative operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Art. 24 DEROGA ADEGUAMENTO DEL PREMIO ANNUALE

la Compagnia si impegna a mantenere fermo il premio base di riferimento di polizza per tutta la durata del contratto, salvo le eventuali variazioni dovute alla movimentazione dei veicoli e quelle derivanti dal verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione secondo quanto previsto all'art. 25) FORMULA TARIFFARIA

Art. 25 FORMULA TARIFFARIA

A) BONUS MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", valevole per autovetture, ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozette, carrelli.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente..

B) PREMIO FISSO - MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ

La presente assicurazione è stipulata nella forma "a premio fisso", valevole per autobus, veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici; si applicano le regole sotto riportate :

- se nel periodo di osservazione sono stati pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%;
- se nello stesso periodo di osservazione sono stati pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% .

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Isvap n.4/2006 e relativi allegati

Art. 26 FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA

(a valere per autobus, veicoli destinati al trasporto di cose, per usi speciali e per trasporti specifici)

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro di Euro 2.000,00.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società si assume l'obbligo di gestire il Sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

La Società, con cadenza semestrale, richiederà al Contraente il rimborso delle franchigie relative alle liquidazioni effettuate, allegando l'elenco analitico dei sinistri liquidati corredati dalla necessaria documentazione riportante anche il numero di riferimento di sinistro della Contraente.

Il Contraente provvederà al pagamento di quanto dovuto entro 90 giorni dalla relativa richiesta.

In detta franchigia sono da intendersi comprese le eventuali spese legali e peritali

Art. 27 PRECISAZIONI

La garanzia è estesa al trasporto di merci/materiali pericolosi che rientrano nella categoria di: liquidi corrosivi, lubrificanti, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche – ad esempio amianto – gas liquidi e gas non tossici. La garanzia vale solo per i veicoli che effettuano tale trasporto come evidenziati nell'elenco mezzi allegato al presente capitolato.

Art. 28 RISCHIO STATICO RIMORCHI

La garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di R. C. del veicolo trainante.

Art. 29 PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITÀ

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui ai precedenti Articoli sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 30 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione.

Art. 31 SOSTITUZIONE E DUPLICATO DEL CERTIFICATO

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Società provvederà in merito con impegno della Contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e successive modificazioni

Art. 32 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER FURTO DEL VEICOLO

Ai sensi dell'art. 122, comma 3 del Codice, in caso di furto totale del veicolo/natante, il rapporto assicurativo relativo al medesimo è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti. I danni causati dalla circolazione del veicolo da quel momento in poi sono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada", ai sensi dell'art. 283 del Codice. Il Contraente/Assicurato ha diritto di essere rimborsato della relativa parte di premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per il furto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle Autorità.

Art. 33 CESSAZIONE DELLA COPERTURA PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore per la demolizione; ed in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo ad uno degli enti designati dalle norme in vigore o ad un terzo attestante la vendita.

Art. 34 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO

La Società assicura la responsabilità della Contraente per danni involontariamente cagionati a Terzi dall'esecuzione delle operazioni di scarico da carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna purché detti mezzi o dispositivi meccanici siano stabilmente fissati sul veicolo e previsti in sede di immatricolazione del medesimo e/o successiva modifica riportata nel libretto di circolazione.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendano parte alle suddette operazioni non sono considerate Terzi.

Art. 35 DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura assicurativa Responsabilità Civile Autoveicoli relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a Terzi, in conseguenza di Inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo identificato (e necessarie al suo funzionamento) qualora lo stesso si trovi in circolazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo da parte delle sostanze succitate.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli prestata dalla Società.

La garanzia non opera:

- qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per R.C.A. prestata dalla Società;
- per i danni alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo;

- per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo identificato effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- se i Terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali, dal Codice, nei confronti dell'Assicurato, ovvero per le Persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o servizio.

Art. 36 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La Società assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione del veicolo assicurato, compresa la sosta, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C.A. prestata dalla Società.

Art. 37 RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato in conseguenza di incendio , esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide del veicolo assicurato, anche non in circolazione ai sensi del Codice, risponde dei danni materiali e diretti causati dagli eventi suddetti alle cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La Società indennizzerà tali danni sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella Tabella Limiti – Scoperti - Franchigie.

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

LIMITI – SCOPERTI - FRANCHIGIE [LSF]

	Scoperti sinistro	per	Franchigie sinistro	per	Limiti d'indennizzo
Sezione I – RCA					6.000.000,00 per sinistro
Autovetture, ciclomotori, quadricicli, motocicli e motocarrozze, carrelli	-		-		
Altri veicoli	-		2.000,00		
Ricorso terzi	-		-		500.000,00

ELENCO VEICOLI

	N°az.	Targa	CU	Portata q	MCPC q	Trasp. Pericolosi Art.27	Telaio	Tipo	Categoria codice della strada	Anno	Trasporto
1	037	AAE 429	TF	0	93		79J7912	CATERPILLAR 1	MACCHINA OPERATRICE	1994	NON ATTO AL TRASPORTO
2	149	AAR 228	TF	0	25,4		879649	NEW HOLLAND	MACCHINA OPERATRICE	1989	NON ATTO AL TRASPORTO
3	158	AAV 249	TF	0	169,49		7ML1002	CATERPILLAR 2	MACCHINA OPERATRICE	1998	NON ATTO AL TRASPORTO
4	176	AB 16314	TF	233,2	36,8		ZBAS36A2ZX027510	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	O4 RIMORCHI MASSA > 10 T	1999	CONTO TERZI
5	183	ACE 647	TF	0	56		9622	MANITOU	MACCHINA OPERATRICE	2001	NON ATTO AL TRASPORTO
6	200	ACM 869	TF	0	59,4		SLV106VT5750	TRATTORE SAME	MACCHINA OPERATRICE	2002	NON ATTO AL TRASPORTO
7	243	ACR 449	TF	0	13		OR52066	TAGLIAERBA	MACCHINA OPERATRICE	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
8	207	ACW 636	TF	0	90,5		WB98AF20254	TERNA KOMATSU	MACCHINA OPERATRICE	2002	NON ATTO AL TRASPORTO
9	288	AEL 018	TF	3,5	21,5		UCM360UE1018	UNIECO 1 MC	MACCHINA OPERATRICE	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
10	311	AEL144	TF	59,6	110		UCM406SEL258	UNIECO 4 MC	MACCHINA OPERATRICE	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
11	337	AF 33251	TF	248,8	380		ZBAS38R2ZX030742	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	O4 RIMORCHI MASSA > 10 T	2009	CONTO TERZI
12	350	AG06593	TF	244,4	380		ZB3M300010Y061248	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	O4 RIMORCHI MASSA > 10 T	2012	CONTO TERZI
13	332	AGZ 249	TF	3	15,6		GF2K1B60087	TAGLIAERBA	MACCHINA OPERATRICE	2009	NON ATTO AL TRASPORTO
14	339	AGZ 310	TF	3	15,6		GF2K1E53093	TAGLIAERBA	MACCHINA OPERATRICE	2010	NON ATTO AL TRASPORTO
15	347	AGZ 337	TF	58,6	108		UNIECO406T350	UNIECO 4 MC 2A SERIE	MACCHINA OPERATRICE	2011	NON ATTO AL TRASPORTO
16	385	AHZ497	TF	53	121		WSVS461P2G4620079	AEBI SCHMIDT	MACCHINA OPERATRICE	2016	NON ATTO AL TRASPORTO
17	142	AN 212 CT	TF 3	0	180		WMAT310936M22242	TRATTORE CON RALLAMAN	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	1996	CONTO TERZI

	N°az.	Targa	CU	Portata q	MCPC q	Trasp. Pericolosi Art.27	Telaio	Tipo	Categoria codice della strada	Anno	Trasporto
18	152	AR 001 YS	1	3,6	11,3		ZFA141A0001456674	FIAT PANDA	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	1995	NON ATTO AL TRASPORTO
19	160	AY 142 ND	TF 9	11	35		ZCFC3580102248268	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 1	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	1998	CONTO TERZI
20	161	AY 656 NW	TF 2	7,5	35		ZCFC3580102243466	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 1	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	1998	CONTO PROPRIO
21	157	AY 893 NB	TF 10	125	260		VF622CXA090001770	TRATTORE CON BRACCIO TAM	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	1998	CONTO TERZI
22	168	BC 053 VL	1	3,85	13,25		ZFA17600002798977	FIAT PUNTO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	1999	NON ATTO AL TRASPORTO
23	167	BC 467 VK	5	3,6	11,5		ZFA141A0001615176	FIAT PANDA	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	1999	NON ATTO AL TRASPORTO
24	186	BK 053 EC	3	3	16,8		ZAPS8500000450325	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
25	187	BK 054 EC	6	3	16,8		ZAPS8500000450326	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
26	188	BK 055 EC	1	3	16,8		ZAPS8500000450327	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
27	189	BK 056 EC	3	3	16,8		ZAPS8500000450328	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
28	190	BK 057 EC	3	3	16,8		ZAPS8500000450285	PIAGGIO ELETTRICI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2001	CONTO TERZI
29	191	BK 058 EC	TF 9	0	150		ZCFA1LD0002320564	SCHMIDT	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2001	CONTO PROPRIO
30	197	BK 305 EE	TF 3	154	260	si	WJME2NN0004246436	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
31	198	BK 306 EE	TF 14	154	260	si	WJME2NN0004246171	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
32	196	BK 816 ED	TF 1	35	100		ZCFA1AF1102341808	RAGNO MEC 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2001	CONTO TERZI
33	211	BP 519 KD	TF 16	113,5	260		WJME2NMK004262408	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
34	212	BP 520 KD	TF 14	113,5	260		WJME2NMK004262473	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
35	202	CC 423 SR	TF 3	0	60		ZA9F853A002A33408	LAVACASSONETTI ECOFAR	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2002	CONTO TERZI
36	208	CC 590 SS	TF 16	40	110		ZCFA1EC0102398774	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2002	CONTO TERZI
37	209	CC 591 SS	TF 17	40	110		ZCFA1EC0102397567	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2002	CONTO TERZI

	N°az.	Targa	CU	Portata q	MCPC q	Trasp. Pericolosi Art.27	Telaio	Tipo	Categoria codice della strada	Anno	Trasporto
38	210	CC 592 SS	TF 16	40	110		ZCFA1EC0102398775	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2002	CONTO TERZI
39	203	CC 931 SR	TF 1	0	180		WJMM1VSK004259108	TRATTORE CON RALLA IVECO	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
40	204	CC 932 SR	TF 1	0	180		WJMM1VSK004258748	TRATTORE CON RALLA IVECO	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
41	213	CG 495 RN	10	5,1	15,65		ZFA18800004652049	FIAT PUNTO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2003	NON ATTO AL TRASPORTO
42	153	CH 667 MR	TF 8	31	100		ZCFA1AC0202427374	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI MAZZOCCHIA	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2004	CONTO TERZI
43	214	CH 716 MP	TF 14	40	110		ZCFA1EC0102414531	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2003	CONTO TERZI
44	215	CH 717 MP	TF 17	40	110		ZCFA1EC0102414530	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 1	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2003	CONTO TERZI
45	221	CH 814 MR	TF 5	147,5	260		WJMA1VJ1004245780	TRATTORE CON BRACCIO BOB 3	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
46	227	CH 845 MR	8	6,5	35		VWASBFTL032176361	NISSAN CABSTAR PRIMA SERIE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI
47	216	CH 863 MP	TF 7	113,5	260		WJME2NMK004269832	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2003	CONTO TERZI
48	218	CL 632 YH	2	3,8	12,1		ZFA18700001070644	FIAT 600	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI
49	219	CL 633 YH	2	3,8	12,1		ZFA18700001069361	FIAT 600	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI
50	220	CL 634 YH	5	3,8	12,1		ZFA18700001069195	FIAT 600	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2004	CONTO TERZI
51	255	CN 031 WZ	TF 18	49,9	119,9		ZCFA1EC0202459069	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
52	256	CN 032 WZ	TF 14	49,9	119,9		ZCFA1EC0202458191	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
53	257	CN 033 WZ	TF 13	49,9	119,9		ZCFA1EC0202457011	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
54	258	CN 034 WZ	TF 17	49,9	119,9		ZCFA1EC0202456388	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
55	260	CN 240 WZ	TF 2	14,1	35	si	ZC635HT0100005599	GASOLONE AUTOCARRO CON GANCIO	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
56	261	CN 300 WZ	TF 5	29,3	60		ZCFC60A1005526599	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 5	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO PROPRIO
57	228	CN 315 WY	TF 10	21,4	52	si	ZCFC5090005483913	AUTOCARRO CON GRU	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2004	CONTO TERZI

	N°az.	Targa	CU	Portata q	MCPC q	Trasp. Pericolosi Art.27	Telaio	Tipo	Categoria codice della strada	Anno	Trasporto
58	229	CN 316 WY	TF 13	21,4	52	si	ZCFC5090005483912	AUTOCARRO CON GRU	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2004	CONTO TERZI
59	262	CN 411 WZ	TF 5	9,4	35		ZCFC3574005546287	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
60	326	CN 500 WY	TF 9	45,5	150		ZCFA1LD1102368535	SPURGO JUROP	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2004	CONTO TERZI
61	267	CN 598 WZ	3	3,1	15,5		ZAPS8500000705890	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
62	268	CN 599 WZ	5	3,1	15,5		ZAPS8500000705887	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
63	269	CN 600 WZ	3	3,1	15,5		ZAPS8500000705916	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
64	270	CN 601 WZ	9	3,1	15,5		ZAPS8500000705906	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
65	245	CN 780 XD	TF 14	0	150		ZCFA1LF0202453098	SCHMIDT	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2005	CONTO PROPRIO
66	271	CN 830 WZ	7	3,1	15,5		ZAPS8500000706016	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
67	272	CN 831 WZ	3	3,1	15,5		ZAPS8500000706186	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
68	273	CN 832 WZ	3	3,1	15,5		ZAPS8500000706015	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
69	274	CN 833 WZ	9	3,1	15,5		ZAPS8500000706019	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTACONTENITORE	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
70	251	CN 949 XD	TF 2	35	100		ZCFA1AF1202412306	RAGNO ICAR BAZZOLI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
71	254	CN 992 XD	TF 15	10,1	35		ZC635HT0150005766	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO TERZI
72	340	CT 142 FA	TF 8	0	74,9		JAANPR75KA7100547	LAVACASSONETTI ECOFAR	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2010	CONTO PROPRIO
73	283	CZ 030 EW	TF 14	103,5	260		WJME2NMK004296703	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI FARID 3	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2005	CONTO TERZI
74	284	CZ 031 EW	TF 14	49,9	119,9		ZCFA1EC0202470452	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
75	285	CZ 032 EW	TF 16	49,9	119,9		ZCFA1EC0202470693	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
76	286	CZ 033 EW	TF 14	49,9	119,9		ZCFA1EC0202470453	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
77	290	CZ 089 EW	TF 9	131	260		WJME3TPS20C155670	TRATTORE CON BRACCIO BOB 5	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2005	CONTO TERZI

	N°az.	Targa	CU	Portata q	MCPC q	Trasp. Pericolosi Art.27	Telaio	Tipo	Categoria codice della strada	Anno	Trasporto
78	292	CZ 309 EW	3	12,6	35		ZCFC3573005497801	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO PROPRIO
79	291	CZ 525 FC	3	13,75	35		ZCFC3573005541750	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2005	CONTO PROPRIO
80	298	CZ 539 EW	TF 16	0	119,9		ZCFA1EF1202474228	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
81	199	CZ 546 EW	TF 14	154	260		WJME2NN0004246382	TRATTORE CON BRACCIO BOB 2	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2002	CONTO TERZI
82	299	CZ 728 EW	3	13,2	35		ZA91004S050A33177	BUCHER AUTOCARRO	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO PROPRIO
83	300	DA 556 BB	3	6,55	20,1		ZFA 22300005409967	FIAT DOBLO'	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO PROPRIO
84	304	DA 660 BB	11	11	35		ZC635HTO160006198	GASOLONE 35 q AUTOCARRO CON VASCA	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO TERZI
85	312	DB 668 VA	5	0	18,3		ZFA19200000614931	FIAT STILO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
86	313	DB 669 VA	5	0	18,3		ZFA19200000614677	FIAT STILO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2006	NON ATTO AL TRASPORTO
87	307	DC 592 DK	TF 16	37,9	119,9		ZCFA1EF1202480938	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2006	CONTO TERZI
88	308	DC 593 DK	TF 17	37,9	119,9		ZCFA1EF1202479620	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2006	CONTO TERZI
89	314	DD 015 ZX	5	0	15,2		ZFA16900000809971	FIAT PANDA 4X4	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2007	NON ATTO AL TRASPORTO
90	315	DD 016 ZX	5	0	15,2		ZFA16900000808572	FIAT PANDA 4X4	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2007	NON ATTO AL TRASPORTO
91	317	DE 881 LR	4	12,3	35		ZCFC3574005569434	AUTOCARRI DAILY VARIE CARROZZERIE 3	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
92	318	DF 813 XH	4	11	35	si	ZCFC3575005635521	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
93	319	DF 814 XH	10	11	35	si	ZCFC3575005655505	AUTOCARRI DAILY 35 Q TRILATERALI	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
94	320	DK 918 MZ	TF 8	25,1	74,9		JAAN1R75L77100784	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
95	321	DK 919 MZ	TF 15	25,1	74,9		JAAN1R75L77100722	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
96	322	DK 920 MZ	TF 11	25,1	74,9		JAAN1R75L77100604	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
97	323	DK 921 MZ	TF 14	25,1	74,9		NO00170114NO	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI

	N°az.	Targa	CU	Portata q	MCPC q	Trasp. Pericolosi Art.27	Telaio	Tipo	Categoria codice della strada	Anno	Trasporto
98	324	DK 922 MZ	TF 9	25,1	74,9		NO00147914NO	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q PRIMA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2007	CONTO TERZI
99	336	DL 888 HV	7	8	35		VF656ANA000003314	AUTOCARRI 35 Q RENAULT 130	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2007	CONTO TERZI
100	325	DM 068 LV	TF 6	0	119,9		ZCFA1EG1302523314	LAVASTRADE MORO	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2007	CONTO TERZI
101	328	DP 697 VA	TF 16	25,1	74,9		JAANPR75H97100106	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q SECONDA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2008	CONTO TERZI
102	230	DS 808 ES	TF 7	113,4	260		WJME2NMK004270567	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 3 ASSI AUTOBREN	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCİ MASSA > 1	2004	CONTO TERZI
103	330	DT 019 YM	7	6,25	20,7		ZFA22300005672083	FIAT DOBLO'	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2009	CONTO TERZI
104	331	DT 020 YM	7	6,25	20,7		ZFA22300005672612	FIAT DOBLO'	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2009	CONTO TERZI
105	334	DT 401 YM	TF 17	26,4	74,9		NO10010813NO	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2009	CONTO TERZI
106	329	DT 471 PP	7	0	14,4		ZFA16900001311645	FIAT PANDA METANO	M1 VEICOLI PER TRASPORTO DI PERSONE MAX	2008	NON ATTO AL TRASPORTO
107	338	DT 797 YM	TF 10	149	260		WJME2NNH404371955	TRATTORE CON BRACCIO BOB 6	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCİ MASSA > 1	2009	CONTO TERZI
108	343	DT 912 YL	11	4,8	17		ZAPS90CHW00001592	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
109	344	DT 913 YL	8	4,8	17		ZAPS90CHW00001619	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
110	345	DT 914 YL	8	4,8	17		ZAPS90CHW00001610	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
111	346	DT 915 YL	11	4,8	17		ZAPS90CHW00001526	AUTOCARRO PIAGGIO CON VOLTABIDONI BENZINA	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
112	341	DY 384 GH	TF 18	36,9	119,9		ZCFA1EG0402566479	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2010	CONTO TERZI
113	342	DY 385 GH	TF 18	36,9	119,9		ZCFA1EG0402573559	COMPATTATORE CARICO POSTERIORE 2 ASSI FARID CON CULLA 2	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2010	CONTO TERZI
114	348	DY 971 GH	12	11,1	35	si	ZC635D10SAP210970	GASOLONE FD35 AUTOCARRO CON GANCIO	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
115	349	DZ 096 WJ	12	11,5	35		VF6SGFF24A2110615	AUTOCARRI 35Q RENAULT 110	N1 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA < 35 Q	2011	CONTO TERZI
116	371	EA 345 TL	TF 12	0	150		WDB9675262L874947	SCHMIDT	AUTOVEICOLO USO SPECIALE	2014	CONTO PROPRIO
117	327	EH 091 EX	TF 18	25,1	74,9		JAANPR75H97100105	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q SECONDA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCİ MASSA > 35 Q	2008	CONTO TERZI

	N°az.	Targa	CU	Portata q	MCPC q	Trasp. Pericolosi Art.27	Telaio	Tipo	Categoria codice della strada	Anno	Trasporto
118	351	EM 858 XP	TF 10	14,5	45		VF6SRTF24C3146943	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA FARID 1A SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2012	CONTO TERZI
119	352	EM 859 XP	TF 16	14,5	45		VF6SRTF24C3148425	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA FARID 1A SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2012	CONTO TERZI
120	335	ET879NK	TF 10	26,4	74,9		JAANPR75H97100109	AUTOCARRO ISUZU CON VASCA 75Q TERZA SERIE	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2009	CONTO TERZI
121	289	EW909SN	TF 16	150	260		WJME2NN0004301487	TRATTORE CON BRACCIO BOB 4	N3 VEICOLI PER TRASP. DI MERCI MASSA > 1	2005	CONTO TERZI
122	381	FB762VD	13	0	15,66		VF15RSN0A54403313	RENAULT CLIO 1.2 DUEL 75CV 5P	AUTOVETTURA	2015	CONTO PROPRIO
123	382	FB763VD	13	0	15,66		VF15RSN0A54403314	RENAULT CLIO 1.2 DUEL 75CV 5P	AUTOVETTURA	2015	CONTO PROPRIO
124	383	FB764VD	13	0	15,66		VF15RSN0A54403315	RENAULT CLIO 1.2 DUEL 75CV 5P	AUTOVETTURA	2015	CONTO PROPRIO
125	380	FB 804 CM	13	0	13,7		TMBZZAAZGD604333	SCODACITIGO	AUTOVETTURA	2015	CONTO PROPRIO
126	333	FE191DD	14	26,4	74,9		JAANPR75H97100107	ISUZU NPR75-L5A/MIDI EUROPE	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	2009	CONTO TERZI
127	143	NO 014759	TF	233,2	368		ZBAS36A2ZXX026436	SEMIRIMORCHIO COMPATTANTE	O4 RIMORCHI MASSA > 10 T	1996	CONTO TERZI
128		X0 24910	TF 8				TARGA PROVA	TARGA PROVA AUTOCARRI			
129		X0 24991	TF 8				TARGA PROVA	TARGA PROVA MACCHINE OPERATRICI			
130	266	X4NG55	3	0	5,1		ZAPC8000000113055	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
131	237	X4NG5B	2	0	5,1		ZAPC8000000106076	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2004	NON ATTO AL TRASPORTO
132	238	X4NG5C	2	0	5,1		ZAPC8000000106088	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2004	NON ATTO AL TRASPORTO
133	265	X4NG5D	2	0	5,1		ZAPC8000000113054	PIAGGIO 50 CC	L2 VEICOLI A TRE RUOTE CIL. < 50 CC	2005	NON ATTO AL TRASPORTO
134	367	ZA 000 VW	TF 11	13	45		VF6SRTF24D3157777	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
135	368	ZA 001 VW	TF 18	13	45		VF6SRTF24D3158057	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
136	369	ZA 002 VW	TF 14	13	45		VF6SRTF24D3158056	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
137	370	ZA 003 VW	TF 14	13	45		VF6SRTF24D3157793	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI

	N°az.	Targa	CU	Portata q	MCPC q	Trasp. Pericolosi Art.27	Telaio	Tipo	Categoria codice della strada	Anno	Trasporto
138	372	ZA 211 VW	TF 16	14	45		VF6SWTF24F5178810	RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	2015	CONTO TERZI
139	373	ZA 212 VW	TF 13	14	45		VF6SWTF24F5179090	RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	2015	CONTO TERZI
140	374	ZA 213 VW	TF 16	14	45		VF6SWTF24F5178797	RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	2015	CONTO TERZI
141	375	ZA 214 VW	TF 16	14	45		VF6SWTF24F5178543	RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	2015	CONTO TERZI
142	376	ZA 236 VW	TF 13	14	45		VF6SWTF24F5178798	RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	2015	CONTO TERZI
143	377	ZA 237 VW	TF 13	14	45		VF6SWTF24F5178799	RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	2015	CONTO TERZI
144	378	ZA 238 VW	TF 13	14	45		VF6SWTF24F5178800	RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	2015	CONTO TERZI
145	379	ZA 239 VW	TF 16	14	45		VF6SWTF24F5178544	RENAULT F242 ISF6R6M2M1Y	AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO	2015	CONTO TERZI
146	353	ZA 312 SN	TF 14	13	45		VF6SRTF24C3150336	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
147	354	ZA 313 SN	TF 11	13	45		VF6SRTF24C3150337	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
148	355	ZA 317 SN	TF 11	13	45		VF6SRTF24D3156613	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
149	356	ZA 318 SN	TF 11	13	45		VF6SRTF24D3156614	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
150	357	ZA 319 SN	TF 11	13	45		VF6SRTF24D3157133	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
151	263	ZA 371 VW	TF 15	25	60		ZCFC60A1005545043	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
152	264	ZA 756 SN	TF 15	25	60		ZCFC60A1005545044	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
153	293	ZA 767 SN	TF 17	25	60		ZCFC60A1005578658	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
154	294	ZA 768 SN	TF 17	25	60		ZCFC60C1005564384	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
155	295	ZA 769 SN	TF 11	25	60		ZCFC60A1005579932	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
156	296	ZA 770 SN	TF 12	25	60		ZCFC60C0005575668	DAILY MCTC 60 Q	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2005	CONTO TERZI
157	309	ZA 791 SN	6	7,5	35	si	JAANKR77L67100047	ISUZU 35 Q	N1 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA < 35 Q	2006	CONTO TERZI

	N°az.	Targa	CU	Portata q	MCPC q	Trasp. Pericolosi Art.27	Telaio	Tipo	Categoria codice della strada	Anno	Trasporto
158	358	ZA 946 W	TF 11	13	45		VF6SRTF24D3157134	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
159	359	ZA 947 W	TF 11	13	45		VF6SRTF24D3156874	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
160	360	ZA 948 W	TF 11	13	45		VF6SRTF24D3156875	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
161	361	ZA 987 W	TF 17	13	45		VF6SRTF24D3157800	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
162	362	ZA 988 W	TF 11	13	45		VF6SRTF24D3157801	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
163	363	ZA 989 W	TF 11	13	45		VF6SRTF24D3157802	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
164	364	ZA 993 W	TF 11	13	45		VF6SRTF24D3157803	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
165	365	ZA 998 W	TF 11	13	45		VF6SRTF24D3157804	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COMPATTATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI
166	366	ZA 999 W	TF 14	13	45		VF6SRTF24D3157580	AUTOCARRI RENAULT CON VASCA TECNO - COSTIPATORI	N2 VEICOLI TRASP. MERCI MASSA > 35 Q	2013	CONTO TERZI